

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

N. 21

OGGETTO: Approvazione atto integrativo dell'accordo sottoscritto in data 2 luglio 2004 tra la soprintendenza per i beni archeologici per il Piemonte e la Società TAV – Treno Alta Velocità S.p.A. (ora RFI S.p.A.)

del 29.07.2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	PIGAT LUCIANO	X	
2	MARZORATTI STEFANO	X	
3	FIORINO NADIA	X	
4	BARBERIS ANDREA		X
5	BRUSATI PIER LUIGI	X	
6	VIGONE GERMANO	X	
7	FERRANDI GAUDENZIO	X	
	TOTALE	6	1

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra **SILIBERTO DOTT. SSA SABRINA**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGAT LUCIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

*Il Consiglio prende in esame l'argomento di cui all' **OGGETTO**:*

OGGETTO: Approvazione atto integrativo dell'accordo sottoscritto in data 2 luglio 2004 tra la soprintendenza per i beni archeologici per il Piemonte e la Società TAV – Treno Alta Velocità S.p.A. (ora RFI S.p.A.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 2 luglio 2004 la Soprintendenza e TAV S.p.A. stipulavano un Accordo volto a disciplinare le attività di scavo archeologico, di assistenza scientifica nonché le attività conservative e di valorizzazione dei rinvenimenti in corrispondenza delle installazioni di cantiere nel Comune di Biandrate e nel Comune di Greggio (di seguito "Accordo");
- a seguito della richiesta avanzata dalla Soprintendenza con note prot. n. 7023 classe 34.19.04/9882 del 13 ottobre 2009, prot. n. 666 classe 34.19.04/9882 all. 10 del 28 gennaio 2010, prot. n. 2885 classe 34.31.04/2.1 del 15 aprile 2010, prot. n. 12429 classe 34.31.04/4.1 del 13 dicembre 2011 e prot. n. 6467 Cl. 34.31.04/2.2 del 18.07.2013, TAV/RFI ha corrisposto direttamente ai proprietari terrieri interessati dalle attività in questione l'importo complessivo di € 72.390,60 (settantaduemilatrecentonovanta/60 euro) a titolo di indennizzi a tutto il 31.12.2013 per i decreti di occupazione temporanea emessi dalla Soprintendenza;
- a seguito di quanto sopra l'importo ancora da corrispondere a fronte del completamento delle attività oggetto dell'Accordo è pari a € 1.977.609,40 (unmilionenoventoseptantasettemila-seicentonove/40 euro) IVA compresa, ove dovuta;
- con nota prot. n. 7023 classe 34.19.04/9882 del 13 ottobre 2009 la Soprintendenza, a causa di sopravvenute esigenze di carattere amministrativo e finanziario connesse alla organizzazione della sua struttura interna, ha evidenziato la necessità di ridefinire i contenuti dell'Accordo con particolare riferimento all'opportunità di coinvolgere i Comuni di Biandrate e Greggio nell'attuazione dello stesso;
- la Direzione regionale, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 233/2007, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, cura i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le istituzioni e gli enti locali;
- con atto n. 76508/18737 del 27 dicembre 2010 TAV S.p.A. è stata fusa per incorporazione in RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con efficacia giuridica dal 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5 del D. Lgs. n. 42/2004 (di seguito "Codice dei beni culturali") individua anche gli enti territoriali tra i soggetti che possono cooperare col Ministero nelle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

VISTA la nota del 15.07.2014, con cui la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie inviava uno schema di atto integrativo (dell'accordo sottoscritto in data 2 luglio 2004 tra la Soprintendenza per i beni archeologici per il Piemonte e la società TAV – treno alta velocità S.p.A. - ora RFI S.p.a. -), tra la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza per i beni archeologici per il Piemonte, la società TAV – treno alta velocità S.p.A. (ora RFI S.p.a.), il Comune di Greggio ed il Comune di Biandrate, condiviso con le parti aderenti composto da nn. 11 articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO meritevole di approvazione il suddetto di atto integrativo, poiché predisposto a tutela della valorizzazione dei beni culturali, in grado di fornire lustro e prestigio a vantaggio di tutta la comunità locale;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

AD unanimità dei voti espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato schema di atto integrativo (dell'accordo sottoscritto in data 2 luglio 2004 tra la Soprintendenza per i beni archeologici per il Piemonte e la società TAV – treno alta velocità S.p.A. - ora RFI S.p.a. -), tra la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza per i beni archeologici per il Piemonte, la società TAV – treno alta velocità S.p.A. (ora RFI S.p.a.), il Comune di Greggio ed il Comune di Biandrate, composto da nn. 11 articoli, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, alla Soprintendenza per i beni archeologici per il Piemonte, alla società TAV – treno alta velocità S.p.A. (ora RFI S.p.a.) ed al Comune di Greggio, per il seguito di competenza;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione del presente accordo;
- 4) **DI DEMANDARE** copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi interessati per il perseguimento degli obiettivi di cui all'accordo in oggetto.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale da formalizzarsi nell'atto deliberativo n. 21 in data 29.07.2014

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, esprimono:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:
 - Il responsabile del servizio finanziario: (S. Siliberto) _____
 - Il responsabile dei servizi amministrativi: (C. Perotto) _____
 - Il responsabile del servizio tecnico/oo.pp.: (G. Regis) _____ f.to _____
 - Il responsabile del servizio polizia municipale.: (R.Omarini) _____
- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nel caso di cui all'articolo 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000:
 - Il Segretario Comunale (S. Siliberto) _____

Biandrate, 22.07.2014

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Geom. Luciano PIGAT

Il Segretario Comunale
f.to Dr. ssa Sabrina SILIBERTO

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal 31.07.2014 ed è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dr. ssa Sabrina SILIBERTO

Copia conforme all'originale.

Biandrate, _____

Il Segretario Comunale
f.to Dr. ssa Sabrina SILIBERTO